



Comune di Assemini
Provincia di Cagliari

Servizi Finanziari

NOTA INTEGRATIVA

AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018

Il bilancio di previsione 2016/2018 è stato redatto in base alle nuove disposizioni contabili, e secondo gli schemi e i principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii che ha modificato sostanzialmente il D. Lgs. 267 del 18.8.2000 ed introdotto un sistema contabile così detto “armonizzato” che uniforma la contabilità della pubblica amministrazione.

Il nuovo sistema contabile ha determinato importanti innovazioni dal punto di vista finanziario, contabile e programmatico – gestionale tra le quali la stesura della presente nota integrativa al bilancio prevista dall’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 118/2011.

Si riportano, a titolo informativo, le più importanti innovazioni introdotte:

- Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica;
- I nuovi schemi di bilancio con una nuova struttura delle entrate e delle spese;
- Le previsioni delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- Le diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- La competenza finanziaria potenziata, la quale introduce nuove regole per la disciplina nelle rilevazioni delle scritture contabili;
- La costituzione del Fondo Crediti di dubbia Esigibilità (F.C.D.E.) e del Fondo Pluriennale Vincolato (F.P.V.), secondo regole precise;
- L’impostazione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico – patrimoniale.

La struttura del bilancio risulta così articolata :

- Relativamente alla spesa per missioni, programmi e titoli e macroaggregati sostituendo la precedente struttura per titoli, funzioni, servizi e interventi;
- Relativamente all’entrata la tradizionale classificazione per titoli, categorie e risorse è sostituita dall’elencazione di titoli e tipologie.

Considerato che l’attuale struttura di bilancio, redatta in ottemperanza alla normativa, appare oltremodo sintetica, la presente relazione è stata integrata con una serie di tabelle allo scopo di facilitarne la lettura e di ampliarne il grado di informativa.

Equilibri di bilancio

I principali equilibri di bilancio, relativi agli esercizi 2016-2018, da rispettare in sede di programmazione e di gestione riportati nello schema di seguito indicato sono:

1. **Il principio dell'equilibrio generale**, cosiddetto pareggio di bilancio ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese;
2. **Il principio dell'equilibrio della situazione corrente** secondo il quale la previsione di entrata dei primi tre titoli che rappresentano le entrate correnti, al netto delle partite vincolate della spesa in conto capitale, deve essere pari o superiore alla previsione di spesa data dalla somma dei titoli 1° (spese correnti) e 4° (spese rimborso quota capitale mutui e prestiti);
3. **Il principio dell'equilibrio della situazione in conto capitale**, secondo il quale le entrate dei titoli 4° e 5°, sommate alle entrate correnti destinate per legge agli investimenti, devono essere pari alla spesa in conto capitale prevista al titolo 2°.

	2016	2017	2018
Entrate 1.2.3 tit	21.067.983,36	21.106.071,50	21.051.233,29
Spese titolo 1	21.295.241,64	21.106.071,50	21.051.233,29
Differenza	-227.258,28	0.00	0.00
Entrate tit IV destinato a spese correnti	227.258,28		
Equilibrio corrente	0.00	0.00	0.00
Entrate tit 4	5.008.051,83	828.496,44	824.113,05
Avanzo investimenti	526.175,20	0.00	0.00
Fondo pluriennale inve	1.199.904,06	0.00	0.00
Spese tit 2	6.506.872,81	828.496,44	824.113,05
Entrate tit IV destinato a spese correnti	-227.258,28	0,00	0,00
Equilibrio investim	0,00	0,00	0,00

Equilibri di bilancio

La parte corrente del bilancio, composta dalle entrate correnti (titoli 1° *tributarie*, titolo 2° *da trasferimenti*, *titolo n°3° extratributarie*) e dalle spese correnti (titolo 1°) sommate alla quota capitale di ammortamento dei mutui (titolo 4°) presenta l'equilibrio su indicato. *Nel bilancio 2016-2017-2018 non sono presenti quote capitale di ammortamento in quanto non sono presenti debiti per mutui . L'equilibrio del primo anno viene raggiunto destinando una quota pari a euro 227.258,28 di introiti oneri di urbanizzazione alla copertura di spese correnti (deroga prevista dalla legge 208/2015 legge di stabilità 2016) .*

L'equilibrio di parte capitale presenta nell'anno 2016 l'esubero destinato alla copertura delle maggiori spese correnti.

Per il biennio 2017-2018 si è proceduto ad una diversa distribuzione del fondo unico derivante dalla legge regionale 2/2007 art. 10 diminuendo la quota destinata ad investimenti .

Entrate tributarie

Le entrate tributarie derivano da una conferma di tutte le aliquote tributarie vigenti nell'anno 2015 che confermavano quelle dell'anno 2014. Nell'anno 2016 la legge di stabilità (legge 208/2015) vieta qualsiasi aumento tributario fatta eccezione per la tari.

Le entrate tributarie ammontano a euro 7.506.443,33 : Sommando a tale importo il fondo di solidarietà comunale si giunge all'importo di euro 9.503.547,98 che rappresentano le entrate correnti di natura tributaria iscritte in bilancio.

Si specifica che è stato iscritto un incremento IMU che deriva da una riduzione del prelievo statale. La percentuale di prelievo degli introiti destinata all'alimentazione del fondo di solidarietà passa dalla percentuale del 38,23% al 22,43% con un maggiore disponibilità per l'ente pari a euro 357.225,49 .

Fondo di solidarietà comunale

L'iscrizione pari a euro 1.997.104,65 è l'importo attribuito dal ministero per l'anno 2016 salvo piccole rettifiche che sono ancora in corso di definizione e quindi non ancora pubblicate dal Ministero dell'interno per le quali se incideranno sul bilancio dell'Ente verranno apportate le necessarie variazioni .

TRASFERIMENTI CORRENTI

I trasferimenti correnti provenienti da stato e regioni nel loro complesso non presentano variazioni rilevanti nei trasferimenti senza vincolo di destinazione. Si consolidano i trasferimenti storici per funzioni delegate dalla Regione Sardegna .

Le entrate extratributarie

I proventi dei servizi in fase di bilancio di previsione non subiscono incrementi rispetto al consolidato. Solo a consuntivo potrà definirsi l'introito derivante dalla derivante locazione giornaliera di parte degli immobili disponibili come da deliberazione della giunta.

Risulta iscritto in bilancio il credito IVA pari a euro 159.957,00 che verrà rettificato in sede di dichiarazione annuale iva.

Le spese correnti

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni/programmi/titoli/macro aggregati.

Con l'introduzione del nuovo piano dei conti finanziario e del nuovo piano dei conti economico-patrimoniale si è resa necessaria la riclassificazione del bilancio secondo i dettami stabiliti dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Rispetto al Documento Unico di Programmazione con la riclassificazione alcune missioni hanno subito delle modifiche nello stanziamento globale delle risorse . Ciò deriva non da una modifica di programmazione ma da una diversa allocazione delle stesse nella classificazione . Classificazione che subirà ulteriori modifiche in corso di esercizio con apposita variazione di bilancio. La complessità della nuova contabilità armonizzata ci

indurrà ad apportare probabilmente in corso d'anno alcune rettifiche correlate alla necessità di meglio allocare le risorse nelle diverse missioni programmi e macroaggregati. Con la nuova contabilità ed i controlli attraverso i codici SIOPE effettuati costantemente dal MEF la necessità di uniformità di tutte le registrazioni della pubblica amministrazione possono determinare richieste di classificazioni differenti richieste proprio dal ministero dell'economia e delle finanze.

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità

La nuova contabilità armonizzata introdotta con il decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. prevede la costituzione obbligatorio di un Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità destinato a coprire l'eventuale mancata riscossione di entrate incerte e di dubbia riscossione.

Il Comune di Assemini nel rispetto dell'applicazione del principio della prudenza provvede attraverso la destinazione di una quota dell'avanzo di amministrazione vincolato alla copertura dei crediti con potenziali sofferenze.

Il decreto legislativo n. 118/2011 prevede che le entrate di dubbia e difficile esazione siano accertate per l'intero importo del credito anche se non è certa la loro riscossione integrale (esempio: sanzioni amministrative codice della strada): è vietato il c.d. accertamento per cassa;

Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo credi di dubbia esigibilità (F.C.D.E.) nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione in sede di rendiconto.

Nel corso di ciascun esercizio il fondo credito di dubbia esigibilità impedisce l'utilizzo di entrate esigibili nell'esercizio ma di dubbia e difficile esazione, a copertura di spese esigibili nel medesimo esercizio.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato in relazione:

1. alle dimensioni degli stanziamenti relativi ai crediti di dubbia esazione che si prevede si formeranno nell'esercizio;
2. alla loro natura;
3. alla capacità di riscossione del credito di dubbia e difficile esazione nei precedenti cinque esercizi.

Pertanto, nel bilancio di previsione occorre:

1. individuare le tipologie di entrata stanziate che posso dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione;
2. calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1) la media del rapporto gli incassi in conto competenza e gli accertamenti degli ultimi cinque esercizi approvati (nel primo esercizio di adozione del nuovo principio si fa riferimento agli incassi in conto competenza e in conto residui);
3. determinare l'importo dell'accantonamento al fondo (F.C.D.E.) applicando agli stanziamenti le percentuali determinate al punto 2).

Le medesime percentuali sono utilizzate anche per la determinazione del fondo (F.C.D.E.) stanziato in ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Al fine di consentire l'accantonamento al fondo (F.C.D.E.) è possibile stanziare nel bilancio di previsione:

- a. nel primo esercizio una quota almeno pari al 36 per cento dell'importo dell'accantonamento correttamente quantificato e rappresentato nel prospetto relativo al F.C.D.E. allegato al bilancio di previsione;

- b. nel secondo esercizio una quota pari almeno al 55 per cento dell'accantonamento, nel terzo esercizio una quota pari almeno al 70 per cento dell'accantonamento, nel quarto esercizio una quota pari almeno al 85 per cento dell'accantonamento ed infine nel quinto esercizio un accantonamento pari al 100 per cento.

Per la costituzione del fondo crediti dubbia esigibilità (F.C.D.E.) si è proceduto:

1. Ad individuare le seguenti voci di entrata rilevanti ai fini del calcolo del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità:
 - a. cap. 203 entrata - (i.c. i. esercizi precedenti);
 - b. cap. 42800 entrata - introiti violazione art. 208 c.s. ;
 - c. cap. 42801 entrata - ruoli sanzioni codice della strada ;
 - d. cap 42802 entrta - ruoli e sanzioni amministrative e ordinanze sindacali
 - e. cap. 3201 entrata – ruoli di competenza rifiuti solidi urbani;
 - f. cap. 3202 entrata – saldo esercizi precedenti;
 - g. cap. 3203 entrata – per anni precedenti – tarsu
2. A calcolare per ciascuna voce di entrata, la media tra gli incassi (competenza + residui) e gli accertamenti di competenza degli esercizi dal 2010 al 2014, secondo la modalità della media aritmetica prevista dal principio contabile.

Seguendo la distinzione in commi dell'art. 167 TUEL, si sono distinti due “Step” di creazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità:

- a. L'accantonamento di una quota della spesa in un capitolo non impegnabile a copertura del rischio di insolvenza sorti sui crediti nati in competenza e relativi agli stanziamenti dei capitoli suindicati;
- b. La creazione del F.C.D.E. mediante l'apposizione di un vincolo sull'avanzo a copertura di tutti i residui attivi determinati a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, al 1 gennaio 2015, effettuato ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii. approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 3 agosto 2015.

Pertanto, di seguito si riportano, per ciascuna voce di entrata, le relative schede di calcolo dalle quali si evince:

1. Nella tabella **“RIEPILOGO”** la quota di accantonamento iscritta nel bilancio di previsione 2016 ammontante a € 526.219,82 calcolata secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni di seguito specificato:
 - a. Relativamente ai capitoli di entrata 203 – 3201, 3202 e 3203 si è proceduto a calcolare il 55 per cento della percentuale riferita alla media aritmetica del non incassato, anni 2010-2014, determinata dal rapporto accertamenti di competenza/incassi di competenza + residui;
 - b. Per quanto riguarda i capitoli di entrata 42800, 42801 e 42802 poiché dalla media aritmetica si evince che gli incassi di competenza + residui sono superiori agli accertamenti di competenza non si è proceduto ad accantonare alcuna somma al F.C.D.E..
2. Nella tabella **“ACCANTONAMENTO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE”** la quota del risultato di amministrazione determinata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui attivi al 1 gennaio 2015 e accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare pari

a € 2.903.875,38 è stato determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Anni 2014/2010 CAP. 203 ENTRATA - (I.C. I. ESERCIZI PRECEDENTI)

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %MEDI A)	Previsioni anno 2016 Voce entrata 203 rilevante accanton amento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2016
Incassi compete nza + residui	135.788,25	78.907,71	86.990,40	73.603,16	105.571,88	480.861,40			
Accerta menti Compet enza	136.613,17	154.474,00	78.491,00	269.142,32	215.287,04	854.007,53		500.000,00	
Media aritmetica sui totali						56,31	43,69		218.450,00

	2016	2017	2018
STANZIAMENTO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - DA ACCANTONARE 43,69%	218.450,00	218.450,00	218.450,00
ACCANTONAMENTO MINIMO (36% 2015 -- 55% 2016 - 70% 2017 - 85% 2018 – 100% 2019)	120.147,50	152.815,00	185.682,50

BILANCIO DI PREVISIONE 2016**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)****Anni 2014/2010 CAP. 42800 ENTRATA - INTROITI VIOLAZIONE ART. 208 C.S.**

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %MEDI A)	Previsioni anno 2016 Voce entrata 42800 rilevante accanton amento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2016
Incassi compete nza + residui	178.012,62	214.095,48	263.418,35	156.330,81	98.207,48	910.064,74			
Accerta menti Compet enza	150.094,02	214.095,48	270.157,80	167.415,31	86.775,73	888.538,34			
Media aritmetica sui totali						102,42	(*)		ZERO

(*) Dalla media aritmetica si evince che gli incassi di competenza + residui sono superiori agli accertamenti e pertanto alcuna somma andrà a costituire il F.C.D.E. (fondo crediti dubbia esigibilità)

BILANCIO DI PREVISIONE 2016**FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)****Anni 2014/2010 CAP. 42801 ENTRATA - RUOLI SANZIONI CODICE DELLA STRADA**

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %MEDI A)	Previsioni anno 2016 Voce entrata 42801 rilevante accanton amento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2016
Incassi compete nza + residui	57.126,18	50.705,67	44.013,84	40.612,84	46.581,25	239.039,78			

Accertamenti Competenza	23.930,97	26.886,50	28.311,36	31.074,39	37.837,25	148.040,47			
Media aritmetica sui totali						161,47	(*)		ZERO

(*) Dalla media aritmetica si evince che gli incassi di competenza + residui sono superiori agli accertamenti e pertanto alcuna somma andrà a costituire il F.C.D.E. (fondo crediti dubbia esigibilità)

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Anni 2014/2010 CAP. 42802 ENTRATA - **RUOLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORDINANZE SINDACALI**

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% FONDO (100% - %MEDIA)	Previsioni anno 2016 Voce entrata 42802 rilevante accantonamento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2016
Incassi competenza + residui	2.494,17	3.723,12	609,66	7.344,26	4.094,88	18.266,09			
Accertamenti Competenza	2.305,04	1.000,00	0,00	6.219,23	3.828,23	13.352,50			
Media aritmetica sui totali						136,80	(*)		ZERO

(*) Dalla media aritmetica si evince che gli incassi di competenza + residui sono superiori agli accertamenti e pertanto alcuna somma andrà a costituire il F.C.D.E. (fondo crediti dubbia esigibilità)

BILANCIO DI PREVISIONE 2016

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

Anni 2014/2010 **T.A.R.S.U. – T.A.R.I.** Cap. Entrata: 3201,3202,3203 (Tarsu Tari ruolo competenza e Tarsu anni precedenti)

	2010	2011	2012	2013	2014	Totale quinquennio	% FOND O (100% - %ME DIA)	Previsioni anno 2016 Voce entrata rilevante 3201-3202- 3203 accantona mento F.C.D.E.	Importo minimo F.C.D.E. BILANCIO 2016
Incassi competen za + residui	1.958.996,71	2.262.507,52	1.714.340,75	4.514.481,79	2.314.309,44	12.764.636,21			
Accerta menti Compet enza	2.703.853,08	2.835.361,93	2.818.661,17	3.579.244,64	4.062.704,59	15.999.825,41		3.651.401,11	
Media aritmetica sui totali						79,78	20,22		739.313,30

	2016	2017	2018
STANZIAMENTO	3.651.401,11	3.651.401,11	3.651.401,11
FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' - DA ACCANTONARE 20.22	738.313,30	738.313,30	738.313,30
ACCANTONAMENTO MINIMO (36% 2015 -- 55% 2016 - 70% 2017 - 85% 2018 – 100% 2019)	406.072,32	516.819,31	627.566,31

RIEPILOGO

(QUOTA ACCANTONAMENTO ISCRITTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2016)

	2016	2017	2018
VOCE DI ENTRATA RILEVANTE AI FINI CALCOLO F.C.D.E. – CAPITOLI 203 -3201 – 3202 -3203	4.151.401,11	4.151.401,11	4.151.401,11
% FONDO (100% - %MEDIA)	956.763,30	956.763,30	956.763,30
Importo minino F.C.D.E.	526.219,82 (iscritto nel bilancio di previsione 2016)	669.634,31	813.248,81
		526.219,82 (iscritto nel bilancio di previsione 2017)	526.219,82 (iscritto nel bilancio di previsione 2018)

Si precisa che il FCDE per gli esercizi 2017 e 2018 è stato confermato pari all'importo dell'esercizio 2016 in quanto già dall'esercizio 2016 verrà attivata una riscossione più celere delle entrate tributarie al fine di ridurre l'accantonamento al fondo.

ACCANTONAMENTO QUOTA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(Di cui al riaccertamento straordinario al 1 gennaio 2015 dei residui attivi e passivi (Allegato 5/2 del decreto legislativo 118/2011) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 3 agosto 2015)

AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D.E.)

VOCE DI ENTRATA RILEVANTE AI FINI CALCOLO F.C.D.E. – (T.A.R.S.U. – T.A.R.I.)	€ 7.612.682,20
VOCE DI ENTRATA RILEVANTE AI FINI CALCOLO F.C.D.E. – (I.C.I. ESERCIZI PRECEDENTI)	€ 392.920,56
VOCE DI ENTRATA RILEVANTE AI FINI CALCOLO F.C.D.E. – (SANZIONI C.D.S.)	€ 60.717,74
TOTALE	€ 8.066.320,50
PERCENTUALE DI ACCANTONAMENTO F.C.D.E. 36 PER CENTO	€ 2.903.875,38

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

La composizione del fondo pluriennale vincolato iscritto nel bilancio 2016 deriva dal riaccertamento straordinario effettuato con deliberazione di giunta n. 92 del 3 agosto 2015 . Per l'esercizio 2016 il fondo è costituito dall'importo di euro 1.199.904,06, oltre euro 135.000,00 relativo ad accertamenti anni precedenti la cui esigibilità è stata rinviata all'esercizio 2016, ed è iscritto nel bilancio parte spesa:

Missione 1 programma 5 euro 85.215,39
Missione 1 programma 11 euro 245.356,71
Missione 9 programma 3 euro 150.000,00
Missione 9 programma 4 euro 141.265,60
Missione 10 programma 5 euro 713.066,36

La somma già impegnata nel bilancio risulta essere pari ad euro 1.334 904,06 in quanto somma proveniente da esercizi precedenti .

SPESE DEL PERSONALE

Le spese del personale ammontano complessivamente ad euro 4.669.074,09 al netto delle voci di spesa escluse dal tetto di spesa del personale, come si evince dal prospetto, allegato 1) al presente atto . Le spese del personale incidono sulla spesa corrente , ai sensi dell'art. 1 comma 557 lett. a legge 296/2006, per una percentuale pari al 21,93% . Risultano rispettati i vincoli di legge.

VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (ex patto di stabilità)

La Regione Sardegna pur essendo una regione a statuto speciale è soggetta alla medesima disciplina concernente i vincoli di finanza pubblica prevista per le regioni a statuto ordinario e per gli enti locali. Pertanto si è verificato il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

Come si evince dal prospetto , allegato 2) al presente atto risultano rispettati i nuovi vincoli di finanza pubblica previsti dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016 nello specifico art. 1 comma 709-710-711-712) .

I nuovi vincoli di finanza pubblica basata sul pareggio di bilancio limitano fortemente l'applicazione dell'avanzo di amministrazione . Il margine attuale di iscrizione dell'avanzo è pari allo stanziamento del FCDE iscritto in bilancio il quale viene sottratto dalle spese per la determinazione del pareggio ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

LEGGE DI STABILITA' 2016

Anche quest'anno la legge di stabilità reca numerose modifiche alla fiscalità locale. Si tratta generalmente di interventi di favore per i contribuenti, ma che al contempo tolgono spazio di manovra alla fiscalità locale, limitando l'autonomia fiscale di Comuni già interessata, nel 2016, dal blocco agli aumenti. Blocco degli aumenti di qualsiasi aliquota tributaria disposta dal comma 26 della legge di stabilità .

La stabilità 2016 segna, peraltro, il superamento, dopo 17 anni di vigenza, del Patto di stabilità interno che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli Enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie. La rivoluzione (perché di rivoluzione per la gestione del bilancio degli Enti si tratta) trova le sue radici in norme emanate negli anni scorsi e che producono i loro effetti proprio a decorrere dal 1

gennaio 2016. Dall'inizio di quest'anno è, infatti, entrata in vigore la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione". Tale legge - c.d. "rinforzata" in quanto presenta delle varianti rispetto al procedimento di approvazione ordinario ed è sottratta all'effetto abrogativo della legge ordinaria - disciplina i vincoli di finanza pubblica degli Enti territoriali agli articoli 9, 10, 11 e 12. A partire dall'inizio di quest'anno, inoltre, è entrato definitivamente in vigore il nuovo sistema contabile definito dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e corretto con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. La concomitanza di questi fattori ha indotto il Governo a rivedere gli attuali vincoli di finanza pubblica, con misure che si applicano a tutti i Comuni (compresi i quasi 2mila con meno di mille abitanti, finora esclusi dal patto di stabilità) - ad eccezione delle Unioni -, alle Province e Città metropolitane e alle Regioni. Restano confermati i meccanismi di flessibilità regionale e la possibilità di scambio di spazi a livello nazionale. Le Regioni potranno autorizzare gli Enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di competenza per consentire esclusivamente un aumento di spese in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento da parte dei restanti Enti locali di riferimento e della Regione stessa. Gli spazi finanziari ceduti dalla Regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai Comuni con meno di mille abitanti e dai Comuni istituiti per fusione dopo il 2011. La legge di Stabilità 2016 fornisce anche una soluzione al disallineamento temporale tra la possibilità concessa agli Enti locali di ripianare fino a 30 anni l'eventuale extra-deficit emerso in sede di riaccertamento straordinario e quella decennale consentita invece agli enti in predissesto che, nel corso del 2013 e 2014, avevano presentato il piano di riequilibrio o ne avevano ricevuto l'approvazione. Il legislatore colma, dunque, una disparità di trattamento palesatasi con il già citato decreto-legge n. 78/2015, che all'articolo 2, comma 5, aveva allungato a 30 anni i tempi per il ripiano del disavanzo per i soli Enti sperimentatori e che avrebbe finito per penalizzare proprio gli Enti che, più di altri, si sono adoperati in questi anni per sanare il proprio bilancio. Anche per il 2016 gli Enti in crisi di liquidità possono beneficiare dell'anticipazione di tesoreria ai 5/12 delle entrate correnti. La legge di stabilità, infatti, proroga di un altro anno la valenza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50. Nata come misura per favorire il rispetto dei tempi di pagamento sanciti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la norma sta perdendo il carattere "emergenziale" da cui la deroga era inizialmente scaturita per assumere sempre più i connotati di una norma di sistema, rivelatrice di una situazione di deficitarietà non momentanea. Infatti, seppur grazie soprattutto alle anticipazioni di liquidità della Cassa depositi e prestiti il pagamento dei debiti pregressi da parte degli Enti locali può considerarsi pressoché concluso, in molti casi permangono inalterate le condizioni di "cronica" debolezza della cassa che rendono necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria, ben oltre i limiti ordinari (3/12) previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL). Va, poi, segnalato che anche ai Comuni si applica il richiamato limite alla capacità assunzionale ordinaria pari al 25% dei risparmi di spesa determinati dalle cessazioni del personale dell'anno precedente; per quelli fino a mille abitanti e per le Unioni, però, non vi è un tetto di spesa, ma la soglia massima è fissata nella sostituzione integrale dei cessati. La limitazione alla possibilità di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato conosce, peraltro, una deroga per l'assorbimento del personale in sovrannumero degli Enti di area vasta. La Stabilità 2016, come nel 2015, prevede una corsia preferenziale per le assunzioni di questo personale, così da evitare che essi possano essere collocati in disponibilità e, se non riassorbiti entro il biennio successivo, vedersi risolto il rapporto di lavoro.

Disposizioni in materia di enti locali

Il comma 17, lettera b), e il comma 18 rendono permanente, al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli Enti territoriali, la destinazione, nell'importo complessivo di 60 milioni di euro, di quota parte delle risorse del Fondo di solidarietà in favore delle unioni e delle fusioni di Comuni, già prevista per il triennio 2014-2016. In particolare, anche per gli esercizi successivi al 2016, è disposta la destinazione di 30 milioni di euro ad incremento del contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché l'assegnazione - ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - di 30 milioni di euro ai Comuni istituiti a seguito di fusione. Per quest'ultimi Enti, è, altresì, disposto (comma 18) un aumento del contributo straordinario già attualmente spettante ai sensi del predetto articolo 20 del decreto legge n. 95 del 2012, prevedendo che a decorrere dal 2016 il contributo in questione sia commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali del 2010 (in luogo dell'attuale 20) e innalzando a 2 milioni il limite massimo ottenibili da ciascun beneficiario (in luogo degli attuali 1,5 milioni). Le modalità di riparto del predetto contributo sono demandate ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, da adottarsi sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che dovrà, comunque, prevedere che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno siano ripartite in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.

I commi da 29 a 34 recano una serie articolata di misure finalizzate a semplificare la procedura per l'approvazione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. In particolare, i primi due commi prevedono l'istituzione, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS), composta da undici componenti, di cui uno designato dal Ministero dell'Interno, ai quali non può espressamente essere corrisposto alcuna Contributo a favore delle unioni e delle fusioni dei Comuni Note metodologiche e fabbisogni standard 21 indennità o rimborso spese. I successivi commi 31 e 32 prevedono che le metodologie predisposte ai fini dell'individuazione dei fabbisogni possano essere sottoposte alla predetta Commissione anche separatamente dalle elaborazioni relative ai fabbisogni standard, e che, conseguentemente, la nota metodologica ed il fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia possano essere adottati, a differenza di quanto accade oggi, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche separatamente. E', inoltre, disposto che il prescritto parere parlamentare sia richiesto solo per le note metodologiche e non più per l'adozione dei fabbisogni standard. E', infine, (commi 33 e 34) sancita la soppressione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (Copaff) con la contestuale attribuzione delle funzioni residue della stessa - quale segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica - ai competenti Uffici della Conferenza Unificata. Il comma 49, precisa, con una disposizione di natura interpretativa, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli Enti locali, ora stabilito dal decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 al 30 luglio 2015, debba intendersi riferito al 31 luglio, in quanto ultimo giorno del mese.

I commi da 707 a 713 e da 719 e 734 contengono un'articolata serie di disposizioni volte ad anticipare all'esercizio finanziario 2016 l'introduzione dell'obbligo per gli Enti locali, in sostituzione delle regole discendenti dal Patto di stabilità interno, di assicurare l'equilibrio tra entrate e spese del bilancio. In particolare, a decorrere dal 2016, viene richiesto agli Enti locali di conseguire l'equilibrio fra le entrate finali e le spese finali, espresso in termini di competenza, con contestuale cessazione di tutte le disposizioni riguardanti il Patto di stabilità interno. La nuova regola contabile segna il sostanziale superamento, sia per le Regioni (per le quali, peraltro, la regola del pareggio era già, in parte, stata introdotta con la legge di stabilità

2015) che per gli Enti locali, del Patto di stabilità interno, che ha costituito finora la regola fiscale con cui è stato disciplinato il concorso degli Enti territoriali agli obiettivi delle manovre finanziarie. Il criterio del pareggio disciplinato dai commi in esame implica maggiori spazi finanziari per i Comuni, mentre determina una riduzione della capacità di spesa delle Province e delle Città Metropolitane. E' espressamente previsto, anche a seguito di talune modifiche apportate nel corso della seconda lettura presso la Camera dei Deputati, che il saldo finanziario dovrà tener conto delle disposizioni riguardanti le misure di flessibilità dettate dai commi dal 728 al 732 della stabilità, riguardanti il c.d. patto di solidarietà fra Enti territoriali, in virtù del quale taluni spazi finanziari non fruiti da alcuni Enti territoriali sono messi a disposizione di altri Enti che ne hanno bisogno. Da segnalare, inoltre, che il comma 713 esclude per l'anno 2016 dal predetto saldo le spese sostenute, nel limite massimo di 480 milioni di euro, dagli Enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. In maniera analoga, il comma 716 esclude, pur sempre per l'esercizio finanziario 2016, dal computo del saldo le spese sostenute dagli Enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito, nel limite massimo di 20 milioni di euro. In tale contesto, i commi da 723 a 727 recano l'indicazione delle sanzioni da applicare agli Enti territoriali per il mancato conseguimento del saldo di bilancio.

I commi 714 e 715 apportano talune modifiche alla disciplina del piano di riequilibrio pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUOEL). Nel dettaglio, il primo di tali commi riconosce agli Enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato o per i quali è stato approvato il piano di riequilibrio pluriennale la possibilità di ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio. E', altresì, stabilito che i medesimi Enti possano provvedere a rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio in Ripiano del disavanzo per gli enti locali in c.d. pre-dissesto 23 coerenza con l'arco temporale trentennale previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. E', inoltre, disposto che la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate a tali Enti a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli Enti locali sia effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. Il comma 715 riconosce, infine, agli Enti che hanno approvato il piano di riequilibrio pluriennale la facoltà di utilizzare senza vincoli di destinazione, per il periodo della durata del piano stesso, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari.

Il comma 737 permette, per gli anni 2016 e 2017, l'utilizzazione integrale dei proventi derivanti dalle concessioni edilizie e dalle sanzioni previste dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per le spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche. Nel corso dell'esame Assembleare da parte della Camera dei Deputati, è stato precisato che tale disposizione non si applica alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del predetto Testo Unico, ovvero a quelle discendenti dall'inottemperanza accertata all'ingiunzione alla demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità da esso ovvero con variazioni essenziali.

Il comma 738 proroga fino al 31 dicembre 2016 la valenza della disposizione – articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 - che eleva da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso da parte degli Enti locali ad anticipazioni di

tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle Amministrazioni pubbliche.

Il comma 770, inserito nel corso della seconda lettura, integra le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 3, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 - che attribuisce alle leggi regionali la riallocazione delle funzioni di polizia amministrativa locale e del relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali – precisando che, qualora le leggi regionali ricollochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Città Metropolitane e le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, la dotazione organica degli Enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), sia rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale ricollocato.

Il comma 771 prevede, limitatamente al biennio 2016-2017, che il Ministero della Giustizia acquisisca, per il tramite di procedure di mobilità volontaria semplificata e senza bisogno dell'assenso dell'Ente di appartenenza, un contingente massimo di 1.000 unità di personale proveniente dagli Enti di area vasta. Tale procedura è esplicitamente destinata a supportare i processi di digitalizzazione degli Uffici giudiziari e a completare l'attuazione delle disposizioni – articolo 1, commi 526 – 530 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) - che hanno trasferito, a decorrere dal 1° settembre 2015, al Ministero della Giustizia le spese obbligatorie per il funzionamento dei medesimi Uffici giudiziari, precedentemente poste a carico dei Comuni. Il comma 772 specifica che le unità di personale complessivamente in transito - ai sensi del combinato disposto dei commi 768, 769 e 771 - verso il Ministero della Giustizia (pari a 4.031 persone) siano detratte dal complesso del personale soprannumerario degli Enti di area vasta da porre in mobilità perché addetti a funzioni non fondamentali.

Altre disposizioni valide anche per gli enti locali

I commi da 494 a 499 e da 501 a 510 recano una serie articolata di misure inerenti la centralizzazione degli acquisti pubblici, al fine, in particolare, di implementare, attraverso differenti modalità, il ricorso alle convenzioni, intervenendo sulle deroghe all'obbligo di approvvigionarsi per il tramite di tali strumenti, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle quali viene, comunque, imposto un limite minimo di prezzo, che deve essere inferiore di almeno il 10% rispetto ai corrispettivi risultanti dalle convenzioni ed accordi quadro. E', inoltre, ampliato l'ambito dei soggetti obbligati a Finanziamento Piano contro la tratta di esseri umani Contributi Associazioni per non vedenti Procedimenti amministrativi inerenti i canoni demaniali marittimi Acquisizione centralizzata 30 forme di acquisto centralizzato, attraverso l'inclusione degli Enti di previdenza e delle Agenzie fiscali (comma 495), delle stazioni appaltanti (commi 496-498) e degli Enti locali, precisandosi, altresì, gli ambiti territoriali entro i quali possono operare i soggetti aggregatori (comma 499). Il comma 504 estende, altresì, l'utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip anche ai lavori manutentivi. Il comma 510 disincentiva, infine, il mancato ricorso agli strumenti Consip, introducendo l'obbligo di motivazione nel caso di acquisti autonomi.

I commi da 512 a 520 contengono una molteplicità di disposizioni tendenti ad incentivare l'acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica e di connettività, prevedendo, al fine di conseguire specifici obiettivi di risparmio nonché l'ottimizzazione e la razionalizzazione del settore, che le Amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato predisposto dall'ISTAT debbano approvvigionarsi tramite la Consip o i soggetti aggregatori. E' disposto che solo in casi eccezionali, e con autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, si possa procedere ad acquisti autonomi. E', altresì, prevista l'elaborazione da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) di un Piano triennale per

l'informatica nella pubblica amministrazione. Il comma 515, nell'individuare l'obiettivo di risparmio di spesa annuale posto in relazione alle norme sull'acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle Amministrazioni pubbliche in maniera pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del settore informatico relativa al triennio 2013-2015, prevede alcune limitate deroghe, escludendo, tra l'altro, dall'applicazione delle disposizioni in questione l'Amministrazione della Giustizia con esclusivo riferimento alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale.

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Il documento unico di programmazione per il triennio 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio n. 6 del 10 febbraio 2016, viene aggiornato ai dati contabili risultanti nelle missioni e programmi dello schema di bilancio per il triennio 2016/2018. Per quanto concerne la programmazione delle spese correnti non subisce variazioni sostanziali. E' stata inserita tra le spese correnti la quota di euro 10.000,00 destinata ad attività di studio e consulenze per attività complesse in materia di appalti pubblici e personale qualora si ravvisi la necessità di acquisire un parere da professionista esperto nella materia da trattare.

Le spese di investimento sono fortemente condizionate dai nuovi vincoli di finanza pubblica e dalle nuove regole contabili dettate dal D. Lgs. 118/2011 che ha sostanzialmente modificato il Testo Unico degli Enti Locali. Le nuove regole contabili hanno in parte avuto avvio con l'esercizio 2015 e nello specifico con il riaccertamento straordinario dei residui. Il divieto di mantenere iscritte in bilancio spese per OO.PP., non aggiudicate inciderà negativamente sulla possibilità di realizzare le opere inserite nel programma soprattutto se le stesse negli esercizi precedenti risultavano finanziate con avanzo di amministrazione (nello specifico vedasi art. 183 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 e gli allegati al D. Lgs. 118/2011 concernenti il riaccertamento straordinario dei residui).

L'incremento delle entrate del titolo 4 e delle spese del titolo II rispetto al Dup approvato, deriva dall'iscrizione di finanziamenti concessi dalla Regione, negli anni precedenti, ma non integralmente introitate, si è proceduto alla re-iscrizione in parte entrata e in parte spesa, di pari importo, al fine di rendere riallineare e rendere omogenee le scritture contabili.

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

La quota di avanzo di amministrazione iscritta nel bilancio di previsione risulta pari a euro 526.175,20 deriva da avanzo con vincolo di destinazione per spese di investimento determinato al 1 gennaio 2015 pari a euro 3.374.530,78 di cui già utilizzato nell'anno 2015 euro 2.168.312,11 – Quota residua al 31/12/2015 euro 1.206.218,67

SOCIETA' PARTECIPATE

Si confermano le partecipazioni azionarie nelle percentuali già indicate nel piano di razionalizzazione approvato dal Consiglio comunale nell'anno 2015.

Parere tecnico contabile espresso ai sensi dell'art. 49 e art. 153, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 sullo schema del bilancio di previsione 2016/2018:

Favorevole Il Responsabile del Servizio Finanziario Dr.ssa Anna Rita Depani

F.to Il Resp. Servizi Finanziari
Dott.ssa Anna Rita Depani